

## **RONCADELLE SERVIZI SRL**

**Società interamente partecipata dal Comune di Roncadelle**

Sede Legale: 25030 Roncadelle (BS) – Via Roma N° 50

Sede Farmacia: 25030 Roncadelle (BS) – via Roma N° 13-15

C. F. - P.IVA -Reg. Impr. n. 02659800987 - Capitale Sociale 99.000,00 €i.v.

# **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.P.C.T.I.) 2024-2025-2026**

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  
Sig. Bosetti Gianni

Approvato nella riunione del CdiA del .....10-05-2023.....ore

18,00.....

RONCADELLE SERVIZI SRL PIANO TRIENNALE P.C.T.I. 2024-2026

Pagina 1 di .....

**PREMESSA**

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato. A tale scopo, il nostro legislatore ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.<sup>1</sup>

2. A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale e approvato con deliberazione n. 721/2013 dalla Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza (c.d. C.I.V.I.T., ora A.N.A.C.), individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione. La realizzazione del piano nazionale anticorruzione è il risultato di un procedimento molto complesso in cui intervengono oltre all'Autorità nazionale, il Dipartimento per la funzione pubblica e ciascuna singola amministrazione centrale.

3. A livello decentrato, invece, ogni pubblica amministrazione è chiamata a definire un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.P.C.T.I.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenti il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all'interno dell'Ente.

4. Questa duplice articolazione serve a garantire, da un lato, l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall'altro, consente alle singole amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento al proprio contesto e alle proprie peculiarità.

5. Il quadro normativo della disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni è retto quindi dalla L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. Decreto Trasparenza) che hanno sancito l'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza anche ai soggetti che sono controllati dalle amministrazioni pubbliche e conseguentemente esposti ai medesimi rischi connessi alla gestione del denaro pubblico e allo svolgimento di attività e funzioni pubbliche.

6. L'attività di dispensazione al dettaglio dei medicinali costituisce, come è noto, un elemento essenziale dell'attività svolta dal Servizio Sanitario Nazionale. La Legge 23 dicembre 1978 n. 833 infatti, prevede, all'art. 28 "Assistenza farmaceutica" che "L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati..." Anche la Corte Costituzionale ha confermato che il servizio gestito dalle farmacie è "...preordinato al fine di assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute..." (cfr. Corte Cost. Sent. n. 430/2007). Si tratta pertanto di un servizio pubblico, costantemente confermato dalla giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa.<sup>2</sup>

7. I numerosi dubbi sorti in merito all'applicabilità delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione agli enti di diritto privato in controllo pubblico sono stati fugati definitivamente dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 il quale ha inserito nel D.Lgs. 33/2013 l'art. 2 bis (Ambito soggettivo di applicazione) che, dopo aver spiegato che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 ha aggiunto che la disciplina attesa per le medesime si applica anche alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 8 della L. 124/2015, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.<sup>3</sup>

8. Uno dei profili più importanti introdotti dalle nuove norme di prevenzione della corruzione riguarda l'onere di dover provare l'adempimento degli obblighi di legge relativamente al piano anticorruzione, nell'ipotesi in cui venga accertato con sentenza passata in giudicato che sia stato commesso il reato di corruzione all'interno dell'amministrazione. Tale meccanismo costituisce l'asse portante dell'intera legge, perché nelle ipotesi di corruzione all'interno dell'amministrazione prevede che il soggetto chiamato a svolgere la funzione di responsabile della prevenzione, risponda a titolo di responsabilità dirigenziale, a titolo di responsabilità disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, a meno che non fornisca la prova di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione richiesto e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano stesso.

9. Da precisare, inoltre, che in tale contesto, il termine "corruzione" va al di là delle fattispecie disciplinate dal codice penale, in quanto è inteso in un'accezione più ampia, che comprende tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusi del potere attribuito gli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi "personali" (in senso lato).

10. Con riferimento alla attuale normativa in vigore pertanto, a carico della RONCADELLE SERVIZI SRL emergono i seguenti adempimenti:

- a - nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione;
- b - adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- c - adozione del codice etico;
- d - verifica della sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità o di incompatibilità specifiche in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore o dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- e - svolgimento di attività formative in materia di prevenzione della corruzione;
- f - adozione di misure volte a garantire il turnover e a favorire la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti;
- g - monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

11. Inoltre, il già citato D.Lgs. 33/2013 prevede per le Pubbliche Amministrazioni, con estensione agli enti di diritto privato in controllo pubblico, oltre alle misure da adottare per combattere il rischio di fenomeni corruttivi, disposizioni e obblighi per assicurare la trasparenza dell'attività svolta dall'Ente. Pertanto, a carico della RONCADELLE SERVIZI SRL emergono anche i seguenti adempimenti in tema di trasparenza:

- a - costituzione nel proprio sito web di una sezione, denominata “Amministrazione trasparente” in cui pubblicare dati e informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
  - b - comunicazione delle informazioni di cui all’art. 22 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 al socio pubblico;
  - c - nomina del responsabile della trasparenza, che può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione;
  - d - assicurazione di misure organizzative che garantiscano l’accesso civico e pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” delle informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto con gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le loro richieste.
12. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 al D.Lgs. 33/2013, il Programma Triennale della trasparenza e integrità (P.T.T.I.) non costituisce più un documento autonomo e separato rispetto al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, ma ne diventa una sua sezione, prevedendo delle misure e degli obblighi di pubblicazione che sono anch’essi funzionali a prevenire il rischio corruttivo.

**IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****1 - IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.**

1. Oltre alla Legge 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) dettato dall'A.N.A.C., il contesto normativo di riferimento comprende quindi:

a - il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, precedentemente il titolo era il seguente: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012";

b - il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190";

c - il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (in attuazione delle regole contenute nel D.P.R. n. 62/2013, la RONCADELLE SERVIZI SRL ha adottato il proprio Codice di comportamento);

d - il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici";

e - il Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

**2 - CONTENUTO E FINALITA'.**

1. Il presente P.T.P.C.T. rappresenta il documento di programmazione con cui la RONCADELLE SERVIZI SRL in attuazione ed integrazione del Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A. di cui all'art. 1 comma 2 lett. b della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e della Determinazione n. 8 del 17/06/2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

2. La RONCADELLE SERVIZI SRL adotta dunque il presente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" con lo scopo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio suddetto, nonché di definire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

3. Con tale piano, inoltre, la RONCADELLE SERVIZI SRL formalizza l'impegno a fornire ai dipendenti un'adeguata conoscenza della normativa in materia di corruzione e, per garantire loro un'aggiornata competenza e preparazione su tale tema, preannuncia l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale dipendente.
  4. La RONCADELLE SERVIZI SRL conta al suo interno soltanto n. 6 dipendenti farmacisti e n. 2 commesso e, allo stato attuale, non ha mai registrati fenomeni di corruzione o fenomeni simili.
  5. La RONCADELLE SERVIZI SRL tenendo presenti le peculiarità del proprio organigramma e della propria attività, come sopra accennato, adotta il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità con lo scopo di fornire comunque una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire comunque gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.
  6. Il Piano contiene, come prima cosa, una mappatura delle attività della Farmacia Comunale che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio corruttivo; successivamente sono state elencate le misure di prevenzione che l'Azienda ha adottato e adotta tuttora per prevenire codesto rischio, e, infine le eventuali proposte future di misure da adottare nel caso dovessero registrarsi episodi corruttivi. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e di conseguenza, i relativi contenuti potranno subire, nel corso del triennio, modifiche ed integrazioni.
- RONCADELLE SERVIZI SRL PIANO TRIENNALE P.C.T.I. 2024-2026

### **3 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.**

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza<sup>5</sup> della RONCADELLE SERVIZI SRL è il Bosetti Gianni nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10-05-2023.
2. La nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione e nel processo di elaborazione del presente P.T.P.C.T.6
3. Il Responsabile predispose il Piano Triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all'approvazione della RONCADELLE SERVIZI SRL per l'approvazione.
4. Oltre a provvedere alla formazione e redazione del seguente Piano anticorruzione, il Bosetti Gianni nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvede anche al suo monitoraggio, controllo e aggiornamento annuale; si premura altresì di segnalare all'organo amministrativo casi che potrebbero, anche in astratto, integrare possibili fenomeni corruttivi nonché eventuali disfunzioni e controlla, infine, che siano state prese in carico eventuali segnalazioni di condotte illecite c.d. "whistleblower" e fa in modo che ne sia dato immediato avviso all'organo amministrativo.
5. Inoltre, in qualità di RPCT, il Sig. Bosetti Gianni, ai sensi della L. 190/2012, si premura di pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere all'organo amministrativo della Società. La suddetta relazione non verrà predisposta in assenza di segnalazioni.

6. Inoltre per la trasparenza provvede a svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la chiarezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni rese note ai terzi e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, come verrà ampiamente dedotto più avanti.

#### **4 - IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO.**

1. Nel percorso di costruzione del presente Piano, sono stati tenuti in considerazione alcuni aspetti fondamentali:

##### **4.1 - Analisi del contesto esterno.**

1. La situazione della sicurezza nel Comune di Roncadelle, e comunque nella Provincia di Brescia, non presenta eclatanti e/o evidenti radicamenti sodalizi di stampo mafioso, grazie anche all'esistenza di un tessuto economico e sociale fortemente radicato nei valori del lavoro, dell'onestà e della legalità.

##### **4.2 - Analisi del contesto interno.**

1. Il personale dipendente viene coinvolto e partecipa in maniera responsabile e consapevole a tutte le attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del piano.

2. Si ritiene infatti che la formazione di detto personale sia fondamentale per la predisposizione di opportuni strumenti ai fini di definire azioni preventive efficaci rispetto agli eventuali episodi di corruzione che possono manifestarsi all'interno della Farmacia.

3. Inoltre, si ritiene fondamentale rilevare misure di contrasto (controlli mirati e specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione del personale, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, ed indicare misure che, anche attualmente non presenti, si prevede comunque di adottare in futuro.

4. Inoltre, sempre da un punto di vista delle scelte di fondo, si è ritenuto opportuno, come previsto nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ampliare il concetto di "corruzione" a tutte quelle situazioni in cui "nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati."»

5. Le situazioni rilevanti in termini di corruzione sono infatti più ampie della fattispecie penalistica vera e propria e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione aziendale a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero dell'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

#### **4.3 - Elenco dei reati.**

1. Il presente P.P.C.T. è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati, ma, date le attività svolte dalla Farmacia Comunale in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato: peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 232 c.p.), rifiuto di atti d'ufficio, omissione (art. 328 c.p.), interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.), malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o della Comunità europea (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o della Comunità europea (art. 316 ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

2. Partendo da tali presupposti, il percorso realizzato ha previsto le attività di seguito descritte.

#### **4.4 Sensibilizzazione dei responsabili e condivisione dell'approccio.**

1. In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del piano, in questa fase formativa si è provveduto alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di tutto il personale, illustrando che il piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressi di carriera), ma anche tutte le attività della RONCADELLE SERVIZI SRL che possono presentare rischi di integrità o malfunzionamento.

#### **4.5 - Individuazione dei processi a rischio.**

a - In logica di priorità, sono stati selezionati i processi che, in funzione della situazione specifica dell'Azienda, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di "pericolosità" ai fini delle norme anti-corruzione.

#### **4.6 - Proposta di azioni preventive e di controlli da mettere in atto.**

1. Per ognuno dei processi della mappa identificato come "critico" in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno un'azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice "alto" o "medio", ma in alcuni casi anche "basso" ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

2. Si è quindi provveduto a identificare le misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i rischi delle aree individuate. Con il termine "misura" si intende ogni intervento

organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi posti in essere dalla Società.

3. Le misure di prevenzione si distinguono in generali e specifiche, queste ultime, a loro volta, possono essere comuni a tutti i processi o specifiche per singoli processi. Il piano nazionale anticorruzione ha individuato una serie di misure generali che debbono essere necessariamente attuate dalla Società. Costituiscono misure specifiche quelle non previste come generali.

4. Le misure generali sono: individuazione e gestione dei rischi di corruzione; trasparenza, codice di comportamento, rotazione del personale, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, tutela del dipendente che segnala gli illeciti "whistleblowing", formazione e comunicazione dei dipendenti, azione di sensibilizzazione di rapporto con la società civile.

5. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di Prevenzione della Corruzione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ma anche da parte di tutti gli altri dipendenti, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel Piano stesso: attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formazione e la sua efficacia.

#### **4.7 - Stesura ed approvazione del piano di prevenzione della corruzione.**

1. La stesura del piano di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dal responsabile e le azioni a carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012.

2. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la "fattibilità" delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie della Farmacia comunale), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione della Società.

3. Al fine di massimizzare l'impatto del piano, si prevede di organizzare un'attività di informazione/formazione continua e periodica rivolta a tutti i dipendenti e collaboratori della RONCADELLE SERVIZI SRL, così come disposto dalle norme, anche diversificata per aree di intervento.

#### **5 - ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE**

1. Al fine di attuare un processo di risk management mediante l'analisi e la gestione del rischio, è necessario stimare e misurare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi della Società.

2. A tal fine è stata redatta e di seguito riportata una tabella che illustra, a fronte delle attività intraprese, il tipo di rischio, la descrizione dello stesso, l'impatto sull'esercizio, la probabilità di avveramento e il tipo di risposta fornita.

3. Le attività della Società RONCADELLE SERVIZI SRL che possono presentare un rischio di corruzione sono le seguenti:

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITA'	TIPO DI RISPOSTA
-----------	-----------------	-------------------------	---------	--------------	------------------

Roncadelle Servizi		Amministrazione trasparente			Piano Triennale
Gestione acquisto merce (dalla scelta del fornitore sino al pagamento)	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Alto	Bassa	Procedura di bando, con valutazione della offerta migliore e della sussistenza dei requisiti previsti per i farmaci dalle norme vigenti sul territorio italiano. Rispetto del Regolamento interno approvato dal C.diA. con acquisto diretto solo per incarichi di valore inferiore ai 20.000,00 euro.
Gestione del magazzino	Interno	Induzione a occultare o sottrarre beni	Alto	Bassa	Procedura interna, utilizzo di software specifico per la gestione del magazzino, inventario annuale tramite processo informatizzato
Gestione incarichi e consulenze	Interno	Induzione a indicare esigenze alterate per favorire i	Alto	Bassa	Procedura di bando e comunque rispetto del Regolamento

singoli

interno  
 approvato  
 dal C.diA.,  
 con  
 valutazione  
 di tutti i  
 profili di  
 conflitto di  
 interesse e  
 con  
 affidamento  
 diretto solo  
 per incarichi  
 di valore  
 inferiore ai  
 20.000,00  
 euro.

Gestione  
 documentazi  
 one  
 contabile

Interno

Induzione a  
 occultare o  
 falsificare la  
 documentazi  
 one

Alto

Bassa

Procedura  
 interna,  
 utilizzo di  
 software  
 specifico.

\*1 L'adozione di tale normativa è stata ritenuta indispensabile per l'Italia a seguito delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, delle sollecitazioni dell'OCSE, della Convenzione di Strasburgo del 1999 e della Convenzione ONU firmata a Merida, nonché a seguito della pubblicazione delle statistiche di "Trasparency Internacional" dove l'Italia veniva considerato come uno dei paesi industrializzati maggiormente sottoposti al rischio di corruzione, con la conseguente diminuzione di finanziamenti da parte degli investitori esterni. In realtà, già il D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 aveva sancito la responsabilità in via amministrativa di persone giuridiche ed enti per illeciti penali commessi nel loro interesse (o per loro conto) da parte dei soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, oppure dai soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi, ma l'assunzione da parte dell'Italia degli obblighi in sede internazionale è stata la spinta per dotarsi di meccanismi ulteriori per contrastare fenomeni di corruzione.

2 Anche la Corte Costituzionale ha affermato, ad esempio, che "i farmacisti [...] a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse" (cfr. Corte Cost. Sent. 312/1983) e che "sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio" (cfr. Corte Cost. Sent. 448/2006)

3 Importanti disposizioni sono state poi introdotte con il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato con D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), cui il D.Lgs. 33/2013 fa rinvio per le definizioni di società in controllo pubblico, di società quotate e di società in partecipazione pubblica.

4 Vale la pena anche richiamare l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta

del 24 luglio 2013 con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D.Lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190/2012.

5 E' l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 2012 a prevedere che, ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, l'organo di indirizzo politico individui il responsabile della prevenzione della corruzione (cfr. Tar Lazio Roma Sez. II, 21.04.2016 n. 4656).

6 La nomina del Sig. Bosetti Gianni è motivata dalle ristrette caratteristiche dimensionali e organizzative dell'Ente stesso. L' art. 9 della Convenzione civile sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata dall'Italia con la L. 112/2012 prevede un obbligo a carico degli stati aderenti di disporre, nei rispettivi ordinamenti giuridici, l'adozione di misure di protezione per i "whistleblowers". In questo contesto "whistleblowing" è inteso alla stregua di rivelazione di fatti che possono integrare la fattispecie del reato di corruzione, fatta di propria iniziativa ed in forma non anonima da un soggetto appartenente ad una determinata organizzazione, privata o pubblica, alle competenti autorità esterne, anche in mancanza di una espressa autorizzazione da parte della prima trattandosi di fatti collegati all'attività dell'organizzazione di appartenenza. In Italia esiste l'obbligo per i funzionari pubblici di denunciare i reati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro mansioni lavorative, incorrendo in sanzioni ove non vi adempiono (art. 361 c.p.). Il termine anglosassone "whistleblowing" riecheggia il fischiotto dell'arbitro che arresta il gioco per punire un fallo, la traduzione in italiano è "segnalazione delle condotte illecite".

8 Da tener presente che comunque, il danno subito dalla P.A. per effetto della lesione all'immagine è risarcibile anche qualora derivi dalla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (fattispecie in tema di truffa aggravata in danno di un comune) Cfr. Cass. Pen. Sez. II 07.02.2017 n. 29480.

